

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3092

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMARANTE, VIGNOLA, SANDOMENICO, BELLOCCHIO,
CONTE ANTONIO, CURCIO, BARACETTI**

Presentata il 22 gennaio 1982

**Norme in materia di durata del servizio civile sostitutivo
del servizio militare, prestato nelle zone terremotate ai
sensi dell'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si è concesso ai giovani di leva del triennio 1981-1983 ed ai giovani, delle stesse leve, che avevano presentato domanda in virtù della legge 15 dicembre 1972, n. 772, di optare — purché residenti nei comuni colpiti dal terremoto — per il servizio civile, sostitutivo di quello militare, da prestarsi nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

La norma trova la sua *ratio* nell'esigenza sia di apportare un efficace contributo all'opera di ricostruzione delle zone terremotate, sia di avviare, nelle stesse zone, la costruzione di un sistema di protezione civile.

Purtroppo, a distanza di oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e nonostante la gravità della situazione

esistente nelle zone terremotate sia in ordine alla ricostruzione, sia in ordine alla protezione civile, il servizio previsto dalla norma sopra richiamata, benché ripetutamente sollecitato da tutti i movimenti giovanili democratici, ancora non ha trovato pratica attuazione a causa, soprattutto, dei ritardi ministeriali.

Il Ministero della difesa ha infatti diramato agli enti locali il testo della convenzione-tipo solo da poche settimane.

Ma l'avvio di questo servizio, operato senza tener conto dei ritardi accumulati, rischia sia di ingenerare nuovi problemi che ne vanificano l'efficacia, sia di ledere taluni diritti soggettivi del cittadino.

Considerato che i giovani di leva ascendono, per ciascuna delle leve interessate, a circa 50.000 (40.000 in Campania e 10.000 in Basilicata) ed ipotizzando che il

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

50 per cento di essi abbia optato per il servizio civile, l'avvio, nei primi mesi del 1982, del servizio stesso, coinvolgerà — contemporaneamente — i giovani di tutti gli scaglioni della leva 1981 e quelli dei primi scaglioni del 1982, creando serie difficoltà agli enti locali che detti giovani devono impegnare.

Diversa sarebbe stata la situazione nel caso di tempestiva attuazione della norma. In tal caso, infatti, l'avviamento al servizio civile sarebbe avvenuto per scaglioni di leva consentendo agli enti locali un utilizzo più razionale dei giovani, oltre che un intervento più tempestivo nella situazione delle zone terremotate.

Un problema certamente delicato viene a determinarsi, inoltre, sempre a causa dei ritardi ministeriali, per i giovani della leva 1981 i quali, agli inizi del 1982, avrebbero dovuto trovarsi prossimi al conseguimento del congedo militare per aver già svolto o il servizio militare o quello, sostitutivo, civile. E invece, iniziando solo ora il servizio civile sostitutivo, si troverebbero a dover impegnare non dodici mesi, come i giovani delle altre regioni del Paese, bensì ventiquattro, anche se dodici solo di attesa e non di servizio effettivo.

Il ritardo ministeriale impone, dunque, delle modifiche alla norma sul servizio civile (e delle precisazioni) affinché la sua applicazione aiuti a risolvere problemi e non a crearne di nuovi.

Modifiche e precisazioni si impongono soprattutto in riferimento alla decorrenza e alla durata del servizio civile.

Con l'articolo unico della presente proposta di legge si intende precisare che il servizio civile decorre, per ciascun giovane, dalla stessa data prevista per l'inizio del servizio militare — del quale il servizio civile è sostitutivo — dello scaglione di appartenenza o, al massimo, dopo due mesi dalla suddetta data. In tal modo si conferisce certezza al diritto di opzione e determinatezza al periodo temporale di svolgimento del servizio; una determinatezza che, anche se in parte, lo stesso articolo 68 della legge 14 maggio 1981,

n. 219, sancisce allorché afferma (secondo comma) che: « Il Ministro della difesa dà disposizioni per l'inizio del servizio entro due mesi dalla domanda » dell'interessato, e allorché (quarto comma) prevede che lo stesso Ministro « adotta procedura semplificata » per stipulare le convenzioni con gli enti locali delle zone terremotate.

Con lo stesso articolo unico della presente proposta di legge si intende modificare il terzo comma del richiamato articolo 68 nella parte concernente la durata del servizio civile e, più precisamente, laddove si fa riferimento alla durata prevista per « la rispettiva forza armata di appartenenza ».

E noto che attualmente la ferma militare ha durata di dodici mesi per l'esercito, di diciotto per la marina.

Il periodo più prolungato vigente per la marina trovava, a suo tempo, motivazione nella peculiarità del servizio rispetto a quello svolto nell'esercito. Da tempo ormai tale differenziazione non ha più ragion d'essere in conseguenza sia degli ammodernamenti tecnologici che hanno investito tutte le forze armate, sia della nuova organizzazione (Interforze) che si sta avviando. Giova ricordare, inoltre, che è in corso di definizione, presso la VII Commissione (difesa) della Camera la riforma della leva nella quale è prevista l'unificazione (a dodici mesi) della durata della ferma militare.

Se, dunque, si tende ad annullare qualsiasi differenza tra arma ed arma nello svolgimento del servizio militare, l'applicazione di una tale differenza appare del tutto immotivata allorché si riferisce allo svolgimento del servizio civile, un servizio che ha caratteristiche uguali per tutti i giovani che lo svolgono anche se collocati — e non certo a causa dell'arma di originaria appartenenza — in ruoli diversi.

Perciò al primo comma dell'articolo unico della presente proposta di legge si sancisce l'unificazione della durata del servizio civile da svolgersi nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania a dodici mesi, indipendentemente dall'arma di appartenenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il servizio civile, prestato a norma dell'articolo 68 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, dai giovani di leva del triennio 1981-1983, ha durata di dodici mesi indipendentemente dalla forza armata di appartenenza.

I dodici mesi di cui al comma precedente decorrono dalla data di avvio al servizio militare dello scaglione di appartenenza o, al massimo, dal secondo mese successivo alla suddetta data, anche se il servizio civile — per cause non imputabili all'interessato — abbia inizio in data successiva.